



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 53 del Registro . Seduta del 26/02/2016

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE EDE ESTETISTA: DIRETTIVE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:30 convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Cariello Massimo	X	
2	Di Benedetto Cosimo Pio	X	
3	D` Aniello Armando		X
4	Ginetti Ennio		X
5	Lamonica Angela	X	
6	Lenza Lazzaro	X	
7	Manziona Maria Sueva	X	
8	Saja Matilde		X

Assume la Presidenza, il **Sindaco Massimo Cariello;**

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.

**Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO DI POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: DIRETTIVE**

**Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico**

**PREMESSO**

- **CHE** il SUAP ha tra le sue competenze la regolamentazione e lo sviluppo delle attività artigianali cittadine;
- **CHE** la crisi socio-economica attuale ha avuto ripercussioni molto significative sulle imprese del settore obbligando la categoria a ricercare nuove forme contrattuali volte anche a contrastare il lavoro sommerso e abusivo;
- **CHE** tra le nuove fattispecie emergenti, l'"affido di poltrona" o "affido di cabina", di ispirazione anglo americana, è prassi oramai diffusa in molte città italiane e sta suscitando particolare interesse anche nella nostra realtà;
- **CHE** i principi fondamentali e la disciplina unitaria dell'accesso alle attività a cui fa riferimento, sono stabiliti per l'attività di 'acconciatore' dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di 'estetista' la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni;
- **CHE** ai sensi della predetta normativa l'ipotesi di "affido di poltrona" o "affido di cabina" (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature o l'utilizzo di una postazione di lavoro per un esercizio autonomo della propria attività, verso pagamento di un determinato corrispettivo;

**VALUTATO:**

- **CHE** l'Ente è tenuto a tutelare l'interesse generale delle attività di artigianato promuovendo anche iniziative in grado di rispondere efficacemente alle legittime aspettative degli operatori del settore oltre che a favorire le politiche di occupazione per i giovani che si avvicinano al settore di riferimento;
- **CHE** con l'introduzione del predetto strumento, si incentiva peraltro la collaborazione fra professionisti e si incrementa notevolmente il livello qualitativo del servizio non trascurando gli aspetti inerenti le esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;

**CONSIDERATO**

- **CHE** l'accoglimento di questa opzione sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perchè consentirebbe l'ottimizzazione dei costi sia per il titolare/affidante che vedrebbe diminuire i suoi costi fissi, sia per l'affidatario che sosterebbe un costo più contenuto operando all'interno di una attività strutturata;
- **CHE** un fondamento normativo al progetto di "affido di poltrona" o "affido di cabina" si

ravvisa nella legge quadro n. 174/2005 che disciplina l'attività di acconciatore posto che l'art. 2 comma 6 recita: "per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge";

- **CHE** il 25 novembre 2011, in occasione dell'accordo delle Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell'acconciatura estetica, tricotologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un "AVVISO COMUNE" al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle istituzioni competenti;
- **CHE**, allo stato, le normative regionali disciplinano la materia in modo diverso, o non la disciplinano affatto, come in ambito locale, generando disomogeneità sul territorio nazionale;

#### **RITENUTO, altresì,**

- **CHE** sul piano contrattuale la nuova fattispecie di "affido di poltrona/cabina" può essere mutuata dall' "affido di reparto" già previsto in ambito commerciale dall'art. 1615 del codice civile "gestione e godimento della cosa produttiva";
- **CHE** nella realtà locale le richieste di "affido di poltrona/cabina" sono in continuo aumento e che pertanto, è emersa la necessità di avviare una procedura sperimentale anche nella nostra città;
- **CHE** il progetto di sperimentazione sul territorio del comune di Eboli (SA) avrà durata triennale a far data dall'efficacia del presente provvedimento e in ogni caso fino agli adeguamenti della disciplina delle attività di acconciatore e di estetista ove tale nuova fattispecie dovrà trovare un'adeguata collocazione;

#### **VISTI**

- il codice civile art. 1615;
- la legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i.;
- la legge 17/08/2005, n. 174 e la legge 4/01/1990, n.1;
- il D. Lgs 31/03/1998, n.114 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 67/2000;

#### **PROPONE**

**di approvare**, a titolo di sperimentazione per la durata di un triennio dall'efficacia del presente provvedimento, le 'DIRETTIVE' (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente proposta, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina delle attività di

acconciatore e di estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;

**di dare atto** che la suddetta proposta non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

**di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Eboli (SA) al fine di darne adeguata diffusione;

**di demandare** al Responsabile Area P.O. Attività Produttive il compimento degli atti gestionali necessari.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

**DATO ATTO** che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex Art. 134 - comma 4 del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

**di approvare**, a titolo di sperimentazione per la durata di un triennio dall'efficacia del presente provvedimento, le 'DIRETTIVE' (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente proposta, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;

**di dare atto** che la suddetta proposta non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

**di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Eboli (SA) al fine di darne adeguata diffusione;

**di demandare** al Responsabile Area P.O. Attività Produttive il compimento degli atti gestionali necessari.





## Comune di Eboli

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE EDE ESTETISTA: DIRETTIVE

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole

Eboli, lì 09/02/2016

Il Responsabile Area  
F.to Francesco Mandia

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Eboli, addì 26/02/2016

Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 26/02/2016

Segretario Generale  
F.to Livia Lardo

**IL SINDACO**  
F.to Massimo Cariello

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Livia Lardo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 01/03/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/03/2016, n. di pubblicazione

Il Servizio Segreteria Generale  
F.to Raffaella Di Biase

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2016

- [ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)  
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 01/03/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Livia Lardo